



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023 – E.mail: circomare.carloforte@tiscali.it
<http://web.tiscali.it/circomarecarloforte>
(indirizzo – recapito telefonico – posta elettronica - sito web istituzionale)

ORDINANZA n. 37/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- VISTO** il D.M. 31 ottobre 1991 n. 459 rubricato “ Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli” e successive modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134 rubricato “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2004 “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- VISTA** la circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Merci Pericolose n. 8 in data 17 agosto 2000 di Maricogecap, relativa al controllo sulle attività in materia di trasporto marittimo di rifiuti di cui al D.M. 31.10.1991 n. 459;
- VISTO** il foglio n. 28866/TE datato 6 settembre 2005, con cui la Capitaneria di Porto di Cagliari ha richiesto l'adozione, da parte di questo Ufficio, di apposito regolamento locale per la disciplina delle modalità d'imbarco dei rifiuti “non pericolosi”;
- VISTA** La Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Merci Pericolose n. 19 in data 12 settembre 2006, con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto 6°, a seguito di acquisizione di parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 13 dicembre 2005, con il quale è stato chiarito che i rifiuti solidi urbani non appartengono alla classe 6.2 (materie infettanti) del codice IMDG, per cui sono a priori da considerare “non pericolosi”, ha dettato nuove prescrizioni per il trasporto marittimo di detti rifiuti in autocompattatori a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
- CONSIDERATO** Che a seguito dell'intervento chiarificatore della materia da parte del Consiglio Superiore di Sanità e del carattere specifico e tassativo delle nuove disposizioni conseguentemente impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con la Circolare sopracitata, non possono ritenersi più applicabili alla fattispecie in esame le prescrizioni di cui alla circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Merci Pericolose n. 8 in data 17 agosto 2000 relativa al controllo sulle attività in materia di trasporto marittimo di rifiuti di cui al D.M. 31.10.1991 n. 459;

RITENUTO	opportuno applicare tale interpretazione anche per la regolamentazione della situazione nell'ambito del Circondario marittimo di Carloforte, sulla base della considerazione che i rifiuti solidi urbani sono stati qualificati come a priori "non pericolosi" e che la loro raccolta e individuazione ai fini del trasporto con autocompattatore avviene sotto la responsabilità della Municipalizzata di Carloforte S.r.l..
RITENUTO	opportuno a seguito delle innovazioni introdotte regolamentare il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco dei veicoli trasportanti rifiuti non pericolosi ai sensi della Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Merci Pericolose n. 19 in data 12 settembre 2006, nei porti del Circondario Marittimo di Carloforte;
VISTA	la propria ordinanza n.38/2005 in data 09.11.2005, regolamento operazioni di imbarco di autocompattatori contenenti rifiuti solidi urbani;
VISTA	la propria ordinanza n.35/2005 in data 20.09.2005, regolamento trasporto autocompattatori contenenti rifiuti solidi urbani;
VISTI	gli artt. 17,30,65,81,409 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 79 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

L'imbarco di autoveicoli trasportanti rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa richiamata in premessa, a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri in viaggio tra porti nazionali con inizio dal Circondario Marittimo di Carloforte, è soggetto ad autorizzazione da parte di questo Ufficio con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. prescrizioni a carico del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti:

- A.** i veicoli impiegati devono essere autocompattatori riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
- B.** gli autocompattatori devono essere trasportati negli orari di minor carico di auto e passeggeri e gli stessi non devono essere lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare, a tal fine, salvo eccezionali circostanze che lo scrivente Ufficio valuterà ed autorizzerà con specifico provvedimento, si prevede che gli autocompattatori debbano essere imbarcati per il trasporto in nave con un viaggio effettuato entro le ore 08.00 del mattino;
- C.** gli autocompattatori devono essere imbarcati e sbarcati direttamente è, pertanto, vietata la sosta degli stessi nell'ambito portuale;
- D.** prima dell'imbarco e prima del reimbarco, deve essere effettuato un adeguato lavaggio della superficie esterna degli autocompattatori per rimuovere gli eventuali residui di rifiuti.
- E.** i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori devono essere chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odore e togliere dalla vista dei passeggeri i residui di rifiuti;

2. prescrizioni a carico del comando di bordo della nave che trasporta i rifiuti:

- A.** gli autocompattatori quando vengono imbarcati su navi dotate di locale autorimessa interno devono essere posizionati in zone della nave in cui la ventilazione del locale autorimessa sia di almeno 10 ricambi d'aria all'ora;
- B.** gli autocompattatori quando vengono imbarcati su navi dotate di locale autorimessa interno devono essere posizionati il più vicino possibile a prese d'estrazione d'aria i cui sfoghi siano situati in zone della nave non aperte ai passeggeri; è vietato posizionare gli autocompattatori vicino a prese d'estrazione d'aria i cui sfoghi siano situati in zone della nave aperte ai passeggeri;
- C.** quando gli autocompattatori sono imbarcati sopra il ponte devono essere collocati a distanza non inferiore a tre metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari. Inoltre devono essere collocati in un'area tale da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;
- D.** fatte salvo quanto prescritto alla lettera precedente, gli autocompattatori devono essere sistemati ad una distanza di almeno un metro dagli altri veicoli presenti sulla nave;
- E.** in prossimità delle zone di stivaggio devono essere tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati, nel caso in cui questi si verificano accidentalmente il comando di bordo assicura l'effettuazione di un adeguato lavaggio e asciugatura dell'area interessata a cura dell'equipaggio prima di iniziare l'imbarco di autoveicoli per la corsa successiva.

Art. 2

Coloro che intendono imbarcare rifiuti non pericolosi come sopra individuati devono presentare a questo Ufficio, almeno due ore prima dell'effettivo imbarco del mezzo, istanza in triplice copia intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra.

Tale richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti e dal Comandante della motonave interessata e dovrà contenere per ognuno rispettivamente le seguenti dichiarazioni;

1. legale rappresentante del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti:

- specificazione della tipologia di rifiuto con indicazione del relativo codice CER e della quantità trasportata;
- dati dell'autocompattatore (numero di targa) e relative caratteristiche (numero di assi, peso massimo per asse, peso totale del veicolo), sul quale è caricato il rifiuto;
- idoneità dell'autocompattatore stesso al trasporto dei rifiuti solidi urbani e possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
- nome e numero di iscrizione della nave, data ed ora della prevista partenza, porto di destinazione;
- dichiarazione del legale rappresentante del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti di essere a conoscenza delle prescrizioni obbligatorie previste dall'articolo 1,1. lettere A,B,C,D,E della presente ordinanza e di impegnarsi ad ottemperare alle stesse prima dell'imbarco e del reimbarco dell'autocompattatore a bordo della nave;

2. Comandante della nave interessata al trasporto dei rifiuti con autocompattatore:

- nome e numero di iscrizione della nave, data ed ora della prevista partenza, porto di destinazione;
- dichiarazione del Comandante della nave di essere a conoscenza delle prescrizioni obbligatorie previste dall'articolo 1,2. lettere A,B,C,D,E della presente ordinanza e di impegnarsi ad ottemperare alle stesse durante l'imbarco dell'autocompattatore a bordo della nave.

Art. 3

L'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati:

1. a cura del legale rappresentante del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti:

- a) copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche;
- b) attestazione di idoneità dell'automezzo al trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- c) autorizzazione dell'automezzo al trasporto stradale dei rifiuti solidi urbani;

2. a cura comandante della nave interessata al trasporto dei rifiuti con autocompattatore:

- a) attestazione di idoneità al trasporto autoveicoli rilasciata alla nave;
- b) nel caso si tratti di nave con locale autorimessa interno, copia del piano dell'impianto di estrazione aria nel locale autorimessa e relativo disegno, debitamente approvati dall'organismo riconosciuto incaricato delle visite per il rilascio dei certificati di sicurezza della nave;

verificata la regolarità della documentazione presentata ed espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, questo Ufficio appone in calce alla predetta istanza l'autorizzazione all'imbarco. Una copia dell'istanza è trattenuta da questo Ufficio, mentre le altre due restituite ai richiedenti per la consegna di una al Comandante della nave.

Copia dell'autorizzazione deve essere consegnata a cura dei richiedenti all'autorità marittima del porto di reimbarco.

Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, tutta la suddetta documentazione, ivi compresa la cennata autorizzazione, può essere trasmessa via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo consentito.

Art. 4

Ai fini dell'imbarco di autoveicoli trasportanti rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa sopra richiamata, questo Ufficio può rilasciare specifica autorizzazione periodica, in doppia copia in bollo, avente validità non superiore a novanta giorni purchè:

- sia presentata apposita istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti e dal legale rappresentante della Società di Gestione della nave utilizzata, in cui, in aggiunta alle indicazioni e agli allegati di cui ai precedenti articolo 2 e 3, devono essere specificati anche il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione e la frequenza del trasporto;
- si tratti di un trasporto marittimo bilaterale con altro porto nazionale con frequenza non inferiore a due corse la settimana;
- il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi autoveicoli;
- siano sempre imbarcati gli stessi rifiuti non pericolosi ed alle stesse condizioni;

- sia data preventiva comunicazione scritta a questo Ufficio dell'effettuazione di ciascun viaggio;
- qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato sia informato tempestivamente, per iscritto, questo Ufficio;
- in occasione di ogni singolo viaggio sia preventivamente presentata la documentazione di cui al precedente articolo 3,1. a) e una dichiarazione in carta semplice in triplice copia facente riferimento all'autorizzazione periodica rilasciata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti e recante i dati identificativi dell'autocompattatore utilizzato, la specificazione della tipologia di rifiuto con indicazione del relativo codice CER e della quantità trasportata, i dati identificativi della nave utilizzata con sottoscrizione del comandante della stessa;
- Questo Ufficio, verificata la rispondenza di tale documentazione all'autorizzazione periodica precedentemente rilasciata, provvede a vistare le copie della dichiarazione di cui un esemplare è trattenuto agli atti, mentre due sono restituiti al richiedente che ne consegnerà uno al comandante della nave.
- Copia della autorizzazione rilasciata e della dichiarazione vistata per il singolo viaggio deve essere consegnata a cura dei richiedenti all'Autorità marittima del porto di imbarco dell'autocompattatore.

Art. 5

Copia dell'autorizzazione rilasciata verrà trasmessa all'Ufficio di Sanità marittima aerea e di frontiera di Napoli – unità territoriale di Cagliari e alla ASL n. 7 di Carbonia per le verifiche di competenza sotto il profilo igienico sanitario.

Art. 6

Le ordinanze n. 35/2005 e 38/2205 richiamate nelle premesse sono abrogate.

Art.7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e la diffusione agli organi di informazione.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge.-

Carloforte, 3 ottobre 2006

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Benedetto BARBONETTI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993